

Revisione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale

Documento di consultazione

La disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale¹ (in appresso, “la disciplina”) è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, per essere applicata in un primo momento per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 2006. Il 28 ottobre 2006, la Commissione ha deciso di prorogare l’applicazione della disciplina per altri due anni, fino al 31 dicembre 2008².

La disciplina, che contempla le norme per la valutazione degli aiuti di Stato alla costruzione navale, si basa sul principio che detti aiuti possono essere concessi a norma di tutti i regolamenti, di tutte le discipline e di tutti gli orientamenti adottati ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, tranne ove la disciplina medesima contenga disposizioni specifiche. I settori soggetti a disposizioni specifiche sono i seguenti: **gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione; aiuti alla chiusura; crediti all’esportazione; aiuti allo sviluppo; aiuti regionali; aiuti all’occupazione.**

Nella succitata comunicazione di proroga della disciplina, la Commissione ha spiegato che le occorreva più tempo per valutare, in particolare, l’opportunità delle disposizioni sugli aiuti all’innovazione, che sono una novità della disciplina e rispetto alle quali la Commissione disponeva di una esperienza poco significativa. Alla luce dell’esperienza ulteriormente acquisita, la Commissione avrebbe quindi valutato l’opportunità di mantenere norme settoriali in materia di aiuti di Stato per la costruzione navale.

La Commissione ha quindi avviato un processo volto a valutare i risultati dell’applicazione della disciplina.

In tal senso, la Commissione constata che, dall’entrata in vigore il 1° gennaio 2004, i casi di applicazione della disciplina non sono stati numerosi. Le disposizioni in materia di aiuti alla chiusura e di aiuti all’occupazione non sono state mai applicate. Le altre disposizioni in materia di aiuti regionali, crediti all’esportazione e aiuti allo sviluppo non sembra abbiano posto particolari problemi di applicazione. Peraltro, per quanto riguarda gli aiuti regionali, la Commissione ha chiarito l’interpretazione delle disposizioni interessate tramite una serie di decisioni recenti³.

¹ GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

² Si veda la comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale, GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7.

³ In una serie di recenti decisioni su aiuti regionali alla costruzione navale notificati, la Commissione ha chiarito che, per quanto riguarda la portata degli aiuti regionali alla costruzione navale (articolo 3.3.6 della disciplina), non possono beneficiare di aiuti meri aumenti di capacità non collegati ad un aumento della produttività (si veda C 6/2006 Volkswerft Stralsund; C 05/2006 Rolandwerft; C 21/2006 Komarno; N 35/2007 Peene Werft; N 445/2006 Rolandwerft II). Le decisioni succitate sono in consultazione al seguente sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/

Quanto agli aiuti all'innovazione, la Commissione ha finora approvato regimi di aiuti notificati da cinque Stati membri⁴. Si tratta di regimi adottati tra il 2005 e il 2007 e, a tutt'oggi, la Commissione ha ricevuto riscontri solo sull'applicazione di due di essi. Si consideri peraltro che attualmente gli aiuti alla costruzione navale sono ammissibili tanto ai sensi della disciplina in questione che della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (in appresso, "la disciplina RSI")⁵. Per poter decidere se continuare ad applicare alla costruzione navale entrambi gli strumenti in parallelo, la Commissione deve pertanto acquisire maggior esperienza nell'applicazione della disciplina RSI, entrata in vigore solo il 1° gennaio 2007.

La necessità di norme specifiche per gli aiuti di Stato alla costruzione navale è stata a suo tempo determinata dalla sovraccapacità nel mercato ciclico della costruzione navale⁶. Dal secondo semestre del 2003, il mercato della costruzione navale ha registrato una crescita costante della domanda che ha portato al potenziamento della capacità della costruzione navale nel mondo e le stime prevedono una nuova sovraccapacità del mercato nel prossimo futuro. In tal senso, la Commissione desidera disporre di più tempo per poter valutare se il mercato evolve in modo tale da giustificare una modifica delle norme in materia di aiuti di Stato alla costruzione navale.

Per i motivi su esposti, la Commissione sta valutando un'ulteriore proroga di tre anni della disciplina in questione, fino al 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri e gli altri cointeressati sono invitati ad esprimere la propria opinione sulla presente proposta.

Le osservazioni dovranno pervenire alla Commissione entro un mese dalla pubblicazione del presente documento sul sito Web della Commissione. Le risposte andranno inviate al seguente indirizzo: Commissione europea, DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, o preferibilmente tramite e-mail all'indirizzo Stateaidgreffe@ec.europa.eu indicando il seguente riferimento della consultazione: "HT.617".

La Commissione intende pubblicare sul sito web le risposte al presente questionario. Pertanto, ove desiderino mantenere l'anonimato o non divulgare stralci delle risposte, i partecipanti dovranno indicarlo chiaramente e sottomettere allo stesso tempo una versione non confidenziale. In assenza di qualsiasi indicazione sulle parti da non pubblicare, la Commissione riterrà che, non presentando elementi confidenziali, la risposta potrà essere divulgata interamente.

⁴ N 429/04 (Francia); N 452/04 (Germania); N 423/2004 (Spagna) N 719/2006 (Paesi Bassi); N 752/2006 (Italia) – in consultazione sul sito della Commissione di cui alla nota 3.

⁵ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

⁶ Si veda il paragrafo 3, lettera a), del preambolo della disciplina.